

REGOLAMENTO (CEE) N. 3348/90 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1990

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia (1), prevede all'allegato che le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia, sono ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire per il 1991 il contingente tariffario comunitario in questione;

considerando che, tuttavia, nei limiti di tale contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (2);

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste

per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che occorre adottare le disposizioni necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare dai volumi contingenziali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità del prodotto sotto indicato originario della Turchia è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingenziale (in %)
09.0201	0802 21 00 0802 22 00	Nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	25 000	0

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 2573/87.

2. Le importazioni del prodotto in questione le quali beneficiano di un dazio doganale uguale in virtù di un altro regime preferenziale non sono imputabili sul suddetto contingente tariffario.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

(1) GU n. L 343 del 31. 12. 1984, pag. 6.

(2) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.